



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

() **ORIGINALE**
(**X**) **COPIA**

N. 1 DEL 3 FEBBRAIO 2016

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ABROGAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 77 DEL 12/08/1994 E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addi **TRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,45** presso la Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **SANTONASTASO Andrea** nominato con Decreto in data 07.01.2016, del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione sulla G.U., a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Commissario Straordinario del Comune di Spotorno con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. FERRANDO Silvano**

ADOTTA

Con i poteri del Consiglio Comunale la seguente Deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ABROGAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 77 DEL 12/08/1994 E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – ed in particolare l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli";

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, con il quale all'articolo 2 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte delle Città Metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016;

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni in esecuzione del D.Lgs. 507/1993, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/08/1994, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che lo stesso appare ormai superato e inadeguato a seguito delle numerose modifiche legislative in materia intervenute dal 1994 ad oggi;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere a:

- abrogare il Regolamento Comunale in materia, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/08/1994;
- approvare un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, al fine di adeguarlo al quadro normativo vigente;

DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno il Dott. Andrea SANTONASTASO conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzioni di spesa e pertanto dal presente provvedimento non scaturiscono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ASSUNTI i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa:

1. Di abrogare il precedente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/08/1994, esecutiva ai sensi di legge;
2. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
5. Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa a garantire la continuità del servizio delle Pubbliche Affissioni.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 03 FEBBRAIO 2016 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Sommario

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2- AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 3- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	4
Articolo 4- ENTRATA IN VIGORE DELLE TARIFFE	4
Articolo 5- MAGGIORAZIONE PER FLUSSO TURISTICO	4
Articolo 6 DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE	4
Articolo 7- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	5
Articolo 8- INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	6
Articolo 9- CONCESSIONI	7
Articolo 10- LIMITAZIONI E DIVIETI	7
Articolo 11- PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI	7
CAPO II	8
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8
Articolo 12- OGGETTO	8
Articolo 13- SOGGETTO PASSIVO	8
Articolo 14- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	8
Articolo 15- TARIFFE E MAGGIORAZIONI	8
Articolo 16- DICHIARAZIONE	9
Articolo 17- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	9
Articolo 18- PUBBLICITA' ORDINARIA	9
Articolo 19- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	10
Articolo 20- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	10
Articolo 21- PUBBLICITA' VARIA	11
Articolo 22- RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	11
Articolo 23- ESENZIONI DALL'IMPOSTA	12
CAPO III	13



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
Articolo 24- OGGETTO	13
Articolo 25- SOGGETTO PASSIVO.....	13
Articolo 26- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Articolo 27- MAGGIORAZIONI	13
Articolo 28- MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
Articolo 29- PAGAMENTO DEL DIRITTO.....	14
Articolo 30- RIDUZIONI DEL DIRITTO	14
Articolo 31- ESENZIONI DAL DIRITTO.....	15
Articolo 32- DIRITTO TRANSITORIO	15
CAPO IV	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 33- RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	16
Articolo 34- RIMBORSI	16
Articolo 35- SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.....	16
Articolo 36- SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
Articolo 37- FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
Articolo 38- ENTRATA IN VIGORE	17



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli articoli da 1 a 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 (di seguito Decreto).

Articolo 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Spotorno sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del citato Decreto.

Articolo 3- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art.2 del Decreto questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2014, è classificato nella classe V.

Articolo 4- ENTRATA IN VIGORE DELLE TARIFFE

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5- MAGGIORAZIONE PER FLUSSO TURISTICO

In relazione ai rilevanti flussi turistici nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre viene applicata una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del Decreto, per il seguente periodo: 1 giugno- 30 settembre. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art.21 del presente regolamento;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale;

Articolo 6 – DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il Decreto in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

d) pubblicità varia.

a) **La pubblicità ordinaria** effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a quelle effettuate dall'art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 per l'esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli altri mezzi pubblicitari i segni orizzontali reclamistici ed esclusi gli striscioni, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia. E' compresa nella **pubblicità ordinaria** la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

b) **La pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art.57 e 59 del sopra citato regolamento di cui al D.P.R. 495/1992.

c) **La pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. Nella pubblicità con proiezioni è compresa la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

d) **La pubblicità varia** comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
- c) la pubblicità, eseguita con palloni frenati o simili;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persane circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Articolo 7- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione comunale procederà quanto prima alla redazione ed all'approvazione del Piano generale degli impianti, che dovrà essere definito nello spirito della legge e con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative interessate.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Tale piano dovrà essere articolato in due parti: La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il Piano deve comunque prevedere:

- Il censimento degli impianti esistenti esplicitando loro ubicazione, tipologia e quantità;
- La allocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica;
- La superficie da destinare alle affissioni, in base alle risultanze di cui sopra;
- Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Il Comune di Spotorno è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno mq.54. Il Piano generale degli impianti pubblicitari deve stabilire la superficie complessiva da destinare alle affissioni, suddivisa in piantane, lamiere a muro e stendardi, o direttamente su muro.

La superficie complessiva degli impianti stabilita dal Piano verrà ripartita come appresso:

- 40% per le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica;
- 50% per le affissioni di natura commerciale;
- 10% per le affissioni effettuate direttamente da soggetti privati.

Articolo 8- INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve fare apposite domande in carta legale al Sindaco.

La domanda deve contenere:

- L'indicazione delle generalità, della residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanto riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali;
- Il periodo per cui viene richiesta la concessione;
- La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domande e provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241.

In ogni caso il Comune non può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del piano generale previsto dall'art. 7.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Articolo 9- CONCESSIONI

L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei settori interessati e oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

Al termine della concessione qualora la stessa non venga rinnovata il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue carico le spese di tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opera installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale.

Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- a titolo precario, per la durata massima di anni 19;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e in particolare del D. Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e relativo al regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
- con la facoltà dell'amministrazione di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Articolo 10 - LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 19,30 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Articolo 11- PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 12- OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 13- SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 14- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta si calcola con arrotondamento per ciascuna di esse.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 15- TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni di imposta previste dal presente regolamento o direttamente dalla legge sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Articolo 16- DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'art.13, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione a quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 18, 19 e 20 capoversi 1, 2 e 3 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 17- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art.18 commi 1 e 3, 19 a 20 capoversi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta a quello specificato nelle rispettive disposizioni.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali tramite il bollettino stabilito con D.M. 4 dicembre 2001.

Articolo 18- PUBBLICITA' ORDINARIA.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita in 11,36 euro.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal primo e secondo capoverso di questo articolo.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Per la pubblicità di cui ai capoversi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 19- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.18 primo capoverso del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.18 capoverso 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successive di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- Per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.-74,37 euro
- Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. 49,58 euro
- Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie 24,79 euro

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al terzo capoverso non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale o dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 20- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, con la seguente tariffa: 33,05 euro.

Per la pubblicità di cui al primo capoverso di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Per la pubblicità di cui al presente articolo effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: 2,07 euro.

Qualora la pubblicità di cui al precedente capoverso abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Qualora la pubblicità ordinaria o effettuata con veicoli venga diffusa in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del cento per cento.

Articolo 21- PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.18 primo capoverso.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di euro 49,58.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente capoverso.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, con la seguente tariffa: 2,07 euro.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è di euro 6,20.

Articolo 22- RIDUZIONE DELL IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Articolo 23- ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulla parte d'ingresso dei locali in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle nevi, ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.19;
- La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24- OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 26- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- Per i primi dieci giorni: euro 1,03;
- Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: euro 0,31.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Si applica la maggiorazione per flusso turistico prevista dall'art.5.

Articolo 27- MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni sul diritto delle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previste - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 28- MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

La richiesta di effettuazione del servizio da parte del soggetto di cui all'articolo 25 avviene mediante presentazione della dichiarazione su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. All'atto della consegna dei manifesti, il personale dell'ufficio comunale preposto verificherà che il contenuto non sia suscettibile di minacce all'ordine pubblico e/o al buon costume, fermo restando che il sottoscrittore della dichiarazione si assumerà ogni responsabilità in ordine ai contenuti dei manifesti stessi, in particolare nei confronti di terzi, qualora fossero avanzate eventuali contestazioni in merito alla lesione di diritti soggettivi. In tal caso, questi ultimi potranno conoscere l'identità dei richiedenti il servizio mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241, indicando nell'apposita istanza gli interessi diretti, concreti e attuali che motivano la stessa.

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della dichiarazione, che viene annotata in apposito registro cronologico.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

Articolo 29- PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità di cui all'art.17 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Articolo 30- RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali a che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.31;
- Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali a di categoria, culturali, sportive, filantropiche a religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- Per gli annunci mortuari.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Articolo 31- ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- DIRITTO TRANSITORIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33- RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi contengono l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio nominato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'ICP.

Articolo 34- RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 35- SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 28 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a 258,23.

Le sanzioni indicate nei precedenti paragrafi sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Il tasso di interesse applicato al recupero delle somme dovute a titolo di Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Articolo 36- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n.689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione di impianti, si applica la sanzione da euro 206,58 a 1549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale, viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese

Indipendentemente dalla procedure di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.7.

Articolo 37- FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa a gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 38- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce la precedente versione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 12/08/1994 ed esplica la sua efficacia a far data dal 1° gennaio 2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità o di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del Decreto Legislativo n. 503/1993 e s.m.i., nonché ogni altra norma legislativa in materia.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.-

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: **FAVOREVOLE**

DATA 15.01.2016 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(F.to dott.ssa **MARZOCCA Marianna**)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE **IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA DI PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

DATA ===== IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(=====)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. SANTONASTASO Andrea

F.to dott. FERRANDO Silvano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 17 FEB 2016

IL MESSO COMUNALE
F.to SCIANDRA Pietro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 17 FEB 2016

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa **MARZOCCA Marianna**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Spotorno, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. FERRANDO Silvano